



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 2/25

Dec. n. 2/25

Il giorno 30 settembre 2025 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,
la Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello composta da:

D'ONOFRIO prof. avv. Paco - Presidente

FORTUNA avv. Elvio- Componente

BEVILACQUA avv. Jennyfer - Componente

si riuniva per la trattazione del reclamo presentato a mezzo pec in data 10.9.2025
dall'avv. Cesare DI CINTIO per conto dei sigg.ri Galiuto Gaetano Maria e
Selvaggia Erika Agostoni, esercenti la potestà genitoriale sul minore

G. M. A., nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C.
"VIADANA", con tessera n. 25049735 e licenza Velocità n. W001183;

elettivamente domiciliato in Roma (RM) alla via di Ripetta n. 141, presso lo studio del nominato difensore avv. Cesare DI CINTIO

assistito dall'avvocato Cesare DI CINTIO del foro di Roma (giusta procura alle liti in atti) - indirizzo PEC: cesare.dicintio@pct.pecopen.it

avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 17/25 del 4.09.2025, che ha applicato a G. M. A. ai sensi degli artt. 11.1, 29, 45.2 e 80 del Regolamento di Giustizia, la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 4 (quattro) con fine sanzione per il 4 gennaio 2026.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con reclamo tempestivamente notificato, la parte appellante impugnava “*la decisione numero 17/25 del Giudice Sportivo Nazionale del 4 settembre 2025 relativamente al procedimento distinto al numero 17/25, con cui si comminava a carico di M.A.G. la sanzione del ritiro della licenza Velocità n. W001183 e della tessera n. 25049735 per mesi 4 (quattro) con fine sanzione il 4.01.2026*” per essere risultato responsabile dell’illecito ex art. 11.1 R.d.G., rassegnando le seguenti conclusioni: “*In via principale: riformare la decisione numero 17/25 del Giudice Sportivo Nazionale del 4 settembre 2025 relativamente al procedimento distinto al numero 17/25 e conseguentemente annullare la sanzione o rideterminarla nella diversa misura già comminata dell’eliminazione del punteggio conseguito nella gara; - In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che la condotta venga qualificata in termini diversi applicare come pena base il minimo edittale, tenendo conto le circostanze attenuanti, anche tramite conversione in ammenda*”. Successivamente, si costituiva la Procura federale, sostenendo che “*l’impugnata decisione del G.S.N. appare assolutamente immune da vizi e dalle censure*

evidenziate nel reclamo, oltre che pienamente e logicamente motivata sia in punto di fatto che di diritto. Ed, invero, il Giudicante ha fornito ampia ed adeguata motivazione, alla quale la scrivente si riporta integralmente” e concludendo per “il rigetto del reclamo, con ogni consequenziale statuizione”.

In apertura di udienza, la difesa del reclamante eccepiva in via pregiudiziale il difetto di competenza *ratione materiae* della Corte Sportiva d’Appello, ed ancora prima del Giudice sportivo, sull’assunto che si tratterebbe di un procedimento di afferenza disciplinare e non tecnico-sportiva, essendo la contestazione formalizzata dalla segnalazione della Procura federale concernente un’ipotesi di illecito sportivo, asseritamente ritenuta una fattispecie di competenza esclusiva del Tribunale federale. Eccepiva, inoltre, la violazione del *ne bis in idem*, ritenendo il presente procedimento sovrapponibile a quello definito dal G.S. con decisione n. 16/2025.

Sul primo punto, la Procura federale, in sede di replica nel corso del dibattimento, opponeva, *in primis*, la tardività dell’eccezione che la difesa avrebbe omesso di formulare nella propria memoria innanzi al Giudice sportivo e comunque l’infondatezza della stessa, considerando che la condotta contestata veniva posta in essere “in occasione della gara”, con ciò asseverandosi l’azionabilità del procedimento di giustizia sportiva tecnica, di competenza, in prime cure, del Giudice Sportivo. Proseguiva, inoltre, evidenziando l’insussistenza del vizio del *ne bis in idem*.

MOTIVI

L’eccezione preliminare non risulta meritevole di accoglimento.

In disparte la *vexata quaestio* della tardività in quanto assorbita, la Corte osserva come la replica della Procura federale colga nel segno, intrepretando in modo fedele e logico l’*intentio legislatoris* che, nel definire il perimetro competenziale del

Giudice Sportivo, affida all'art. 72, comma 1, lett. d), la palmare formulazione per cui questi pronuncia in prima istanza su questioni relative ai “*comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara*”, come nel caso di specie.

Altresì sprovvista di adeguato sostegno giuridico si presenta la contestazione dell'incolpato sull'asserita sussistenza del vizio del *ne bis in idem*, per una presunta sovrapposizione tra il giudizio odierno e quello precedente, quando, in data 31.07.20025 con provvedimento n° 16/25, il Giudice sportivo disponeva nei confronti del pilota l'eliminazione dei punteggi conseguiti dallo stesso in gara 2 - round 4, con contestuale modifica della Classifica Generale della categoria PreMoto3 disputata in data 27.07.2025 presso il Misano World Circuit.

Atteso l'alveo esclusivamente competitivo all'interno del quale interviene il prudente ed equo iniziale provvedimento del Giudice Sportivo, con la prefata incidenza sulla classifica, è agevole apprezzare l'ontologica diversità dello scrutinio determinativo del provvedimento *hic et nunc* impugnato.

Nel caso precedente, infatti, si è accertata, in via oggettiva, la sola irregolarità del componente tecnico del mezzo, così come correttamente qualificata nel provvedimento 16/25, secondo la cui lettera “*trova applicazione, a seguito della violazione delle norme soprarichiamate, l'art.16 n° 8 del Regolamento Velocità 2025 che prevede l'esclusione dalla classifica in ipotesi di "Non rispondenza del motociclo o di sue parti alle caratteristiche tecniche prescritte, riscontrate in sede di verifica tecnica*”, perimetro giuridico certamente diverso da quello dell'odierno procedimento, azionato *ex art. 11.1 RdG*.

Più complesso appare, per converso, l'esatto inquadramento della questione di merito, che muove dalla struttura normativa dell'illecito sportivo, per cui “*Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con*

qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica”.

Sul punto, appare indubbio che l'elemento strutturale della condotta illecita tipizzata dal Regolamento poggia sull'elemento soggettivo del dolo specifico, quale criterio necessario per la configurabilità dell'ipotesi delittuosa, peraltro la più grave che l'ordinamento sportivo contempli nella propria disciplina domestica.

Nella vicenda *de qua*, il reclamante produce idonea documentazione che, mediante dichiarazione liberatoria del *team* coinvolto (la cui eventuale responsabilità esula dal giudizio odierno), consente di considerare il pilota colposamente responsabile, ma estraneo alla dolosa preordinazione richiesta dalla norma, che, per trovare applicazione, dovrebbe innervarsi nella piena consapevolezza dell'irregolarità in capo allo stesso, tuttavia non provata.

Del resto, lo stesso Giudice Sportivo, che pure aveva maturato il convincimento della responsabilità dell'incolpato, apriva all'ipotesi di un diverso inquadramento giuridico della condotta, qualora si fosse dimostrata l'effettiva estraneità del pilota, attività difensiva efficacemente articolata in sede di reclamo.

Si legge, infatti, nella decisione impugnata che *“L'invocata buona fede del pilota, e del suo entourage, sarebbe dovuta essere provata attraverso documenti atti a comprovare tale stato, non essendo sufficienti le mere dichiarazioni riportate nella memoria sottoscritta dal padre del pilota. Non è stata prodotta dall'incolpato nella sua memoria alcuna dichiarazione liberatoria (rectius assunzione di responsabilità) da parte dei team che avrebbero avuto la manutenzione della moto”*, argomentazione pienamente condivisa da questa Corte.

Tuttavia, il fatto che il pilota sia anche proprietario del mezzo, così come che abbia omesso di richiedere idonee garanzie di regolarità al personale tecnico che si era occupato del suo mezzo, spinge per la configurabilità di una responsabilità ai sensi

dell'art. 1 RdG, in combinato disposto con quanto prescritto dall'art. 32 RMM in tema di responsabilità oggettiva, poiché la condotta del pilota, pur immune dal dolo tipico dell'illecito sportivo, non appare rispettosa dei generali principi di correttezza sportiva che impongono ad ogni soggetto dell'ordinamento sportivo un atteggiamento, anche preventivo, di rispetto delle regole tecniche e disciplinari, benché l'origine della responsabilità possa essere ascritta a terzi.


Per l'effetto, in sede di dosimetria della sanzione, la Corte ritiene che la violazione commessa meriti la sanzione della squalifica di due mesi, dedotto il presofferto, uno dei quali convertito in ammenda.

PQM

La Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, in riforma della decisione appellata, accoglie parzialmente il reclamo presentato dall'avv. Cesare DI CINTIO per conto dei sigg.ri Galiuto Gaetano Maria e Selvaggia Erika Agostoni, esercenti la potestà genitoriale sul minore G.M.A, e per l'effetto riduce la sanzione inflitta a G.M.A. con decisione n. 17/25 del Giudice Sportivo Nazionale a mesi uno (1) di ritiro della tessera e della licenza, dedotto il presofferto, con fine sanzione per il 3 ottobre 2025, nonché al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 500.00, da corrispondersi entro 15 gg dalla notifica della decisione.

Depositata il 10 ottobre 2025.

f.to Il Presidente della C.F.A.
(Prof. Avv. Paco D'Onofrio)



Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a

Avv. Cesare Di Cintio;

Galiuto Gaetano Maria ed Agostoni Selvaggia Erika esercenti la responsabilità genitoriale su M.A.G.;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Procuratore Federale;

Settore Tecnico Sportivo;

Gruppo Commissari di Gara;

Gruppo Direttori di Gara;

Ufficio Licenze F.M.I.;

Ufficio Velocità F.M.I.;

Amministrazione FMI;

Co. re. Lombardia;

Ufficio Comunicazione F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma RM – Tel. 06.32488.514

giustizia@federmoto.it - giustizia@pec.federmoto.it
www.federmoto.it